

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni **Calendasco - Gossolengo - Gragnano Trebb.se – Rivergaro - Rottofreno**

Sede legale Rivergaro Via S. Rocco n. 24

Tel. 0523/952307 – fax 0523/952359

P.I. 01470560333

Prot. n. 1473

Gossolengo, 30 aprile 2020

DECRETO PRESIDENTE DELL'UNIONE

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 16 MARZO 2020, N.17 C.D. "CURA-ITALIA".

IL PRESIDENTE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^a marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1^o marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020";
- il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 in cui all'art. 73 si dispone che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01^ aprile 2020 in merito alla proroga dell'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 03 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 in merito alla proroga di tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive fino al 3 maggio 2020;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta dei componenti della Giunta e del Consiglio dell'Unione presso la sede municipale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio dell'Unione con

modalità telematica, con possibilità dei Componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale dei rispettivi Organi;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio dell'Unione, mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Acquisito il parere del Segretario dell'Unione;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

DECRETA

1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti:

Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali:

Articolo 1 – Insediamento virtuale dell'organo collegiale

- 1) Le sedute della Giunta e del Consiglio dell'Unione, in casi aventi carattere eccezionale, debitamente comprovato da provvedimenti nazionali, regionali e/o della stessa Autorità locale, o laddove se ne ravvisino gli estremi con apposita delibera di Giunta dell'Unione, possono svolgersi in modalità integralmente e/o parzialmente virtuale, senza la partecipazione fisica dei componenti dell'organo collegiale ad eccezione – se possibile - del componente che le presiede e del Segretario dell'Unione.
- 2) Resta ferma la necessità della presenza fisica del Segretario dell'Unione – se possibile - presso la sede istituzionale dell'Ente, ovvero altra sede formalmente individuata quale luogo fisico di svolgimento della seduta.
- 3) Nei casi espressamente previsti, ciascun componente dell'Organo collegiale può partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.

Articolo 2 – Luogo di svolgimento della seduta

- 1) Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente, ovvero in altra sede previamente individuata, ove si trovi almeno il Segretario dell'Unione (e il componente che la presiede), con la partecipazione anche integrale degli altri Componenti in videoconferenza.

Articolo 3 - Modalità di registrazione delle presenze

- 1) Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei Componenti intervenuti in videoconferenza.
- 2) Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta o del Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.

Articolo 4 – Sottoscrizione degli atti

- 1) I verbali e le delibere dell'organo collegiale possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente allo svolgimento della seduta.

Articolo 5 – Caratteristiche funzionali degli strumenti audio/video

Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza;
- a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario dell'Ente, presente nella sede istituzionale dell'Unione, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta/Consiglio dell'Unione stessa;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta/Consiglio dell'Unione di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3) di dare mandato al Servizio Informatico di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

4) di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE
Raffaele Veneziani
firmato digitalmente